


ROMA



Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro
Direzione Turismo - U.O. Sportello Unico per le Attività Ricettive
Il Dirigente



Oggetto: Legge 147/2013, art. 1 comma 304, Stadio della Roma in località Tor di Valle D.A.C. n. 32 del 30 marzo 2017.

Adeguamento del progetto definitivo relativo allo Stadio della Roma a Tor di Valle, consegnato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. in data 8 settembre 2017, acquisito al protocollo regionale al n. 452031 del 11.09.2017.

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304-305 s.m.l. – Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.l. art. 14 ter.

Parere

Con riferimento all'oggetto, si premette come già ribadito con nostra precedente nota Prot. QA 37227 del 21/09/2017, che questo Dipartimento per il tramite della U.O. Sportello Unico per le Attività Ricettive, assiste ed orienta l'utenza esclusivamente nell'iter procedurale amministrativo volto all'abilitazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere della città, occupandosi dell'istruttoria delle SCIA presentate e dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni accertate delle norme della Regione Lazio che regolano tale settore.

Ora, con la stessa citata nota Prot. QA 37227/2017, dall'esame della relativa documentazione, veniva rilevato quanto segue:

- non viene specificata la categoria con la quale si intende classificare la struttura ricettiva (ancora una volta viene indicata una classificazione di massima di 3 o 4 stelle); a tal proposito, comunque, sulla base degli elementi ad oggi forniti dalla Società proponente, sarebbe possibile la classificazione in entrambi i suddetti livelli, fatte salve le verifiche d'ufficio dell'*Agenzia Regionale del Turismo* del Lazio, specificatamente competente in materia;
- non viene indicata la destinazione d'uso urbanistica dell'unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, la quale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2008 e ss.mm.ii., deve essere necessariamente turistico-ricettiva (catastale D2); ciò vale anche per i locali che si vorranno utilizzare come "negozi";
- la descrizione, all'interno degli elaborati planimetrici, dei livelli nn. 1 e 2 si presenta carente dell'indicazione delle superfici utili dei vani, necessarie ai fini della verifica del rispetto del dettato normativo regionale in relazione al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva;



ROMA CAPITALE

- dall'esame delle planimetrie, inoltre, non risulta l'indicazione, per i livelli nn. 3 e 4, delle stanze destinate ai disabili che, a norma del suddetto Regolamento Regionale, debbono rispettare il rapporto di 1 : 20 (una stanza attrezzata ogni venti camere): ciò, nonostante nella Relazione Tecnica Architettonica (Comparto A1 – PdC 04 Hotel), alla pag. 18, la Società proponente dichiara la presenza di n. 3 di tali specifici vani per ogni livello;
- non viene fornita alcuna informazione sull'utilizzo del quinto piano della struttura;
- non viene specificata la tipologia di vendita dei locali definiti "negozi", non consentendo, quindi, la verifica della relativa conformità a quanto consentito dall'art. 9, comma 4, del succitato Regolamento Regionale.

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con nota Prot. QI 174720 del 18/10/2017 ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa consegnata dalla Società proponente visionabile su apposito link dedicato di Roma Capitale. Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto di competenza dell'ufficio "SUAR" si esprime, in via di massima, parere favorevole per la realizzazione del progetto definitivo indicato in oggetto, fatte salve le competenze della Regione Lazio in ordine alla classificazione delle strutture ricettive e delle amministrazioni a ciò competenti in materia tecnico-urbanistica.

Il Dirigente
Dott. Michele Luciano